

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 2428</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
(ZAMBERLETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984,  
n 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali  
e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno

*Presentato il 31 dicembre 1984*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n 79, ha deferito ad una apposita Commissione tecnica presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il compito di definire in tempi brevi l'elaborazione di proposte intese ad un riordino strutturale ed organico dell'in-

tera e delicata materia della fiscalizzazione medesima

La predetta Commissione ha recentemente ultimato i suoi lavori e di conseguenza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sta definendo i criteri di base che dovranno informare l'apposito disegno di legge di riordino organico della materia

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pertanto poiché i benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430, sono scaduti il 30 novembre 1984, si ritiene, al fine di evitare l'interruzione dei benefici in parola, di dover intervenire con il presente provvedimento che differisce al 31 maggio 1985 la disciplina testé scaduta.

La proroga riguarda le imprese commerciali considerate esportatrici abituali, le aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, le aziende di viaggi, di complessi turistici dell'aria aperta, le imprese di distribuzione e noleggio di film e di esercizio di sale cinematografiche, le imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, nonché delle imprese di autotrasporto ed armatoriali.

Con l'occasione si è proceduto ad operare una ulteriore riduzione di un punto dell'aliquota di fiscalizzazione vigente per il personale femminile che viene pertanto fissata in 7,15 punti.

La suddetta modificazione è giustificata dalla necessità di conformarsi alle decisioni assunte in sede comunitaria, così come richiesto al nostro Governo.

Per le imprese commerciali, beneficiarie dello sgravio previsto all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in armonia con la riduzione stabilita per il settore industriale, la misura per il personale femminile viene diminuita di un punto, vale a dire da 8,65 a 7,65, rimanen-

do immutata la misura per il personale maschile (3,38).

Con il provvedimento si provvede anche al differimento al 31 maggio 1985 dello sgravio contributivo a favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, ivi incluse le imprese armatoriali ammesse al beneficio della fiscalizzazione con la citata legge n. 430 del 1984.

La materia degli sgravi nel Mezzogiorno è disciplinata, come è noto, dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni. Fra queste ultime è appena il caso di sottolineare quella contenuta nella legge finanziaria 1985 diretta a ridurre la misura dello sgravio contributivo relativamente alla quota a favore del lavoratore.

La disposizione del comma 4 è diretta a prorogare al 31 maggio 1985 l'esonero degli imprenditori, nonché degli operatori agricoli ed artigiani titolari di aziende operanti nel territorio anconetano colpito dalla frana del dicembre 1982, dal pagamento delle contribuzioni assistenziali e previdenziali in favore dei lavoratori dipendenti ovvero, rispettivamente, dall'erogazione di contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, in considerazione del permanere del grave pregiudizio subito per effetto della predetta calamità.

Con il comma 5, infine, si individuano i mezzi finanziari con cui fronteggiare gli oneri conseguenti ai benefici del provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

*Decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31 dicembre 1984.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430, sono differiti al 31 maggio 1985.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 7,15 punti per il personale femminile.

3. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 7,65 punti per il personale femminile.

4. Il termine di cui all'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, già prorogato al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente differito al 31 maggio 1985.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 4.775 miliardi nell'anno 1985, lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'anzidetto importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia » e quanto al restante importo di lire 1.800 miliardi, per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI - DE MICHELIS - GORIA - ROMITA -  
ZAMBERLETTI.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.